

COMUNE DI SANT'AGNELLO CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI	Numero 11	Data 17/06/2020	Prot.
--	----------------------------	----------------------------------	--------------

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

L'anno 2020,
Il giorno 17,
del mese di Giugno,
alle ore 17.00,

nella sala delle adunanze, della sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria, ed in seduta Pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il/la sig. Rocco Gennaro in qualità di Presidente C.C..-

Sono presenti ed assenti, come da appello effettuato ad inizio seduta, i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
Rocco Gennaro	Presidente C.C.	SI
Sagristani Pietro	Sindaco	SI
Massa Attilio	Consigliere	SI
Accardi Chiara	Consigliere	SI
Gargiulo Giuseppe	Consigliere	SI
Terminiello Mariarosaria	Consigliere	SI
Castellano Paolo	Consigliere	SI
De Martino Maria	Consigliere	SI
De Angelis Francesco	Consigliere	SI
Coppola Giuseppe	Consigliere	SI
Aponte Fabio	Consigliere	SI
Di Maio Maria Gaetana	Consigliere	SI
Galano Fabio	Consigliere	SI

Totale presenti: 13 /Totale assenti: 0

Partecipa il Segretario Comunale dott. Costabile Valerio.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il Presidente del Consiglio pone in discussione l'argomento di cui al punto 4 ad oggetto: "Approvazione aliquote IMU anno 2020" e cede la parola all'Assessore al Bilancio dott.ssa Maria De Martino che dà lettura della proposta e la illustra brevemente.

Si dà atto che il testo della relazione e degli interventi succedutisi sull'argomento in oggetto è registrato su supporto informatico ed integralmente riportato nella trascrizione della discussione, allegata sub "A" quale parte integrante e sostanziale della presente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la disciplina legislativa concernente l'imposta municipale propria (IMU), dettata dall'art.1, commi da 738 a 783, della L.n.160/2019 (Legge di bilancio per il 2020) e posto, in particolare, che il comma 780 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

RAMMENTATO che per l'anno 2019:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 08/03/2019 sono state approvate le seguenti aliquote IMU:
 - aliquota di base dell'imposta pari allo 0,84 per cento;
 - aliquota dello 0,40 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 08/03/2019 sono state approvate le seguenti aliquote TASI:
 - aliquota TASI nella misura di 0,20 punti percentuali per abitazione principale di categoria a/1, a/8, a/9 e relative pertinenze
 - aliquota TASI nella misura di 0,20 punti percentuali per abitazione date in comodato
 - aliquota TASI nella misura di 0,10 punti percentuali per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011
 - aliquota TASI ridotta nella misura di 0,27 punti percentuali per immobili classificati nella categoria catastale D/2
 - aliquota TASI nella misura di 0,25 punti percentuali per altri fabbricati ad uso abitativo, aree fabbricabili, altri immobili con categoria catastale diversa da quella ad uso abitativo e beni merce fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione

RILEVATO che il precitato art.1 L.n.160/2019 dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o

diminuirli fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirli fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

RILEVATO altresì, che la normativa in esame (art.1 L.n.160/2019) prevede:

- al comma 756 la facoltà per il comune, a decorrere dall'anno 2021, di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- al comma 757 che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, la quale consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

CONSIDERATO che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato e ribadito che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

DATO ATTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 2.250.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC pari ad euro 430.105,09 prelevati direttamente dall'agenzia entrate, e che in base alle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU detto fabbisogno finanziario può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille, con detrazione di Euro 200,00 fino a concorrenza dell'imposta dovuta, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/2: aliquota pari al 10,90 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D/2: aliquota pari all'11,10 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,90 per mille;
- terreni agricoli: aliquota pari al 8,40 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota pari al 10,90 per mille.

POSTO che le aliquote IMU per l'anno 2020 devono essere approvate entro il 31 luglio, in conformità a quanto disposto dal comma 779 della Legge 160/2019 e successive modificazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi, ex art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità tecnica e contabile e costituenti parte integrante e sostanziale della presente;

CON VOTI n.9 favorevoli, n.0 contrari, su n.13 consiglieri presenti e n.9 votanti (astenuiti n.4: Rocco G., Aponte F., Di Maio M. G., Galano F.), espressi per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Di approvare, come approva, per i motivi di cui in narrativa, che s'intendono qui di seguito integralmente riportati, le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:
 - abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille, con detrazione di Euro 200,00 fino a concorrenza dell'imposta dovuta, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
 - fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al 1 per mille;
 - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,5 per mille;
 - fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/2: aliquota pari al 10,90 per mille;
 - fabbricati classificati nel gruppo catastale D/2: aliquota pari all' 11,10 per mille;
 - fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,90 per mille;
 - terreni agricoli: aliquota pari al 8,40 per mille;
 - aree fabbricabili: aliquota pari al 10,90 per mille.

- 2) Di prevedere espressamente che, per l'anno 2020, viene aumentata ulteriormente l'aliquota massima del 10,60 per mille di cui al comma 754 dell'art.1 L.n.160/2019, sino ai limiti di cui al punto precedente, come previsto dal successivo comma 755, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'art.1, comma 677 della L. n.147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della L.n. 208/2015;

- 3) Di dare atto che le aliquote come sopra rideterminate spiegano efficacia e sono pertanto operative e vincolanti fin dal 1° gennaio 2020, in forza del disposto dell'art. 1, comma 169, della L.n.296 /2006 e ss.mm.ii.;

- 4) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767, della L. n.160/2019 la presente deliberazione dovrà essere pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserzione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, la stessa diverrà inefficace e si applicheranno le aliquote e le disposizioni regolamentari vigenti per l'anno precedente.

Successivamente

CON VOTI n.9 favorevoli, n.0 contrari, su n.13 consiglieri presenti e n.9 votanti (astenuiti n.4: Rocco G., Aponte F., Di Maio M. G., Galano F.), espressi per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza correlata con la retroattività al 1° gennaio 2020 della vigenza delle aliquote come sopra rideterminate.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 13**

Ufficio Proponente: **Gestione Economica e Finanziaria**

Oggetto: **APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Gestione Economica e Finanziaria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/06/2020

Il Responsabile di Settore
dott. Mariano Aversa

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 10/06/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Mariano Aversa

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE C.C.
Rocco Gennaro

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Costabile Valerio

Il sottoscritto Segretario Comunale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione, mediante affissione all'albo pretorio on line.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Costabile Valerio

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è:

	- immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° del
X	immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Costabile Valerio

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

ROCCO GENNARO;1;14465271144108147236343959993497537842
Costabile Valerio;2;62375940446713473295851563457744790532

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 30/06/2020.

Sant'Agnello, 30/06/2020.-

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO
Coppola Carmela

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

CARMELA COPPOLA;1;5788692138305595130